

**Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”**

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 22 del 08-05-2018

Oggetto: Rinnovo pratica edilizia per posizionamento stagionale di docce amovibili e pavimentazione da pedane in legno in Cala di Rosa Marina in agro di Ostuni. Ditta Co.V.Ca - Determinazioni su richiesta di parere

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **otto** del mese di **maggio** alle ore **16:30** in Ostuni, presso a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori:

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| Lavarra Vincenzo | Presidente | P |
| Colucci Giuseppe | Membro Esperto | P |
| Asciano Giacomo | Membro Esperto | P |
| Cofano Donato | Membro Esperto | P |

Presenti n. 4 Assenti n. 0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)

LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente relaziona:

dall'esame della documentazione acquisita e delle preliminari valutazioni istruttorie operate dagli uffici dell'Ente Parco, relaziona:

Con nota acquisita agli atti in data 9.04.2017 prot. n. 495, la società CO.V.CA. Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina ha avanzato richiesta di parere in merito al posizionamento stagionale dal 1.05.18 al 31.10.18 di docce amovibili e di pedane in legno amovibili senza leganti poggiate su terreno in C.da Rosa Marina, Comune di Ostuni.

L'istanza di parere fa riferimento:

- al precedente parere favorevole espresso dal Parco delle Dune Costiere del 3.04.2017 prot. 364;
- al permesso di costruire n. 2013-P-168 prot. 20885/2017 rilasciato dal Comune di Ostuni;

Dall'esame della documentazione già acquisita agli atti in data 9.04.2017, emergono le seguenti valutazioni istruttorie:

Descrizione intervento

Il Progetto riguarda il posizionamento stagionale dal 1.05.18 al 31.10.18 di posizionamento di pedane in legno senza leganti, amovibili e poggiate solamente a terra per facilitare l'accesso alla spiaggia di persone portatrici di handicap ed alla installazione temporanea di docce amovibili collegate alla fognatura consortile su di un terreno sito in località Cala di Rosa Marina, Comune di Ostuni censito al N.C.T. al Fg. 3, p.lle 1386, 1387, 1689, sottoposto a Vincolo paesaggistico di cui alla Legge del 29.06.1930 n.1497 e ricadente nel perimetro del Sito di Importanza Comunitario (SIC) 9140002 "Litorale brindisino".

Le docce amovibili saranno in numero massimo di 6, utilizzate senza l'uso di saponi, al solo fine di eliminare la salsedine e a fine stagione verranno staccate dalle tubazioni di adduzione e dell'acqua e collocate in deposito. Per tali opere non verrà effettuato nessun tipo di lavoro se non l'attacco alla tubazione di mandata dell'acqua consortile. Esse sono direttamente appoggiate sul terreno senza ulteriore opera.

Al fine di superare le barriere architettoniche e facilitare l'accesso alla spiaggia alle persone portatrici di handicap si provvederà ad installare lungo i percorsi di accesso alla spiaggia pavimentazione costituita da piani in legno modulari dimensioni di 100 cm per una superficie complessiva di mq 200. Le pedane in legno non trattato sono appoggiate direttamente sul terreno seguendo l'andamento naturale dello stesso senza utilizzare leganti di alcun genere.

Valutazioni

Si premette che l'area oggetto d'intervento ricade nella zona 1 del Parco di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale di cui alla zonizzazione provvisoria prevista dall'art. 3 della L.R. 31/2006.

Lo stesso ricade anche nel perimetro del Sito di Importanza Comunitario (SIC) 9140002 "Litorale brindisino".

Le norme di salvaguardia poste dall'art. 4 comma 2 della citata LR 31/06 istitutiva del Parco prevede che, fino all'approvazione Piano territoriale dell'area naturale protetta, sia fatto divieto di costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale "Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", all'Ente di gestione è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 13, sentita la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3, lettera b), ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. Con lo stesso procedimento sempre limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3, lettera b), possono essere concesse deroghe per la costruzione di infrastrutture di tipo precario, senza volumetria, realizzate con elementi amovibili in legno o con altro materiale naturale, finalizzate a ridurre la pressione antropica nella zona 1 di cui all'articolo 3, lettera a).

Conclusioni

Alla luce delle valutazioni che precedono si ritiene pertanto che possa formularsi da parte del Consorzio di gestione provvisoria del Parco un parere favorevole alla richiesta di rinnovo avanzata dalla ditta CO.V.CA. in merito all'ottenimento del nulla osta previsto dall'art. 7 della stessa L.R. n. 31/2006 per l'intervento proposto, a condizione che il gestore osservi tutte le prescrizioni e i divieti posti dalla L.R.

n.31/2006 e dal Piano di gestione del SIC e dalla relativa regolamentazione sulla gestione del SIC approvata con delibera di Giunta Regionale del 15 dicembre 2009 n. 2436 ed in particolare:

- l'intervento proposto dovrà avere carattere stagionale, al termine della stagione balneare e comunque **non oltre il 31 ottobre dovrà essere rimosso e ripristinato l'originale stato dei luoghi;**
- per l'accesso al mare devono essere utilizzati solo i sentieri esistenti;
- è vietata la spalcatura dei rami basali dei ginepri lungo i sentieri esistenti e l'eliminazione di specie arbustive spontanee presenti nel sottobosco di ginepri;
- nelle aree di pertinenza all'intervento richiesto è fatto **divieto assoluto di impiantare specie vegetali estranee alla flora spontanea dell'area (tamerici, palmizi vari, yucche, prati inglesi non autoctoni, ecc), possono essere impiantate esclusivamente specie arbustive della macchia mediterranea (lentisco, mirto, leccio, ginepro, ecc.).** E' inoltre vietato impiantare specie vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengano da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003. A tal proposito si consiglia l'impiego di piante provenienti dai Vivai Forestali dell'Agenzia Regionale Irrigazione e Forestali ARIF della Regione Puglia che utilizzano materiale di propagazione del territorio;
- la gestione della vegetazione spontanea deve avvenire manualmente o attraverso mezzi meccanici, è fatto **divieto assoluto di utilizzo diserbanti chimici.**

Il termine perentorio del 31.10.2018 deve avvenire con comunicazione scritta all'Ente Parco con allagata documentazione fotografica comprovante lo smontaggio delle passerelle in legno.

Resta salvo l'obbligo per il richiedente di espletare la Valutazione di Incidenza ambientale presso l'Amministrazione Provinciale di Brindisi, in relazione all'inclusione del terreno nel perimetro del SIC Litorale brindisino.

Ritenuto necessario proporre alla Giunta esecutiva di adottare un parere in conformità alle risultanze istruttorie sopra descritte.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTA la relazione istruttoria del Presidente

VISTO l'articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTA la legge regionale n. 31/2006

VISTO l'art. 10 comma 3 lett. e) dello Statuto del Consorzio il quale prevede la competenza della Giunta esecutiva per l'istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri obbligatori, delle autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza consortile previsti da norma di legge o di regolamento;

VISTO l'art. 12 comma 3 lett. f) dello Statuto del Consorzio;

VISTO l'art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2001

CON voti unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa

- **Di prendere atto, condividere e fare proprie** le valutazioni del Presidente riportate in narrativa ai fini della formulazione del Parere del Consorzio di gestione del Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo sulla richiesta di rinnovo avanzata dalla società CO.V.CA. Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina per il posizionamento stagionale dal 1.05.18 al 31.10.18 di docce amovibili e di pedane in legno amovibili senza leganti poggiate su terreno in C.da Rosa Marina, Comune di Ostuni.
- **Di demandare** al Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art.12 dello Statuto consortile, la formulazione del Parere richiesto in conformità alla presente deliberazione.

Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di mano, e con voti unanimi

DELIBERA

DI RENDERE la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente

F.to On. Lavarra **Vincenzo**

Il Segretario Verbalizzante

F.to dr. Ciola **Gianfranco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line in data con Num. ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal al .

Ostuni,

Il Responsabile

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ostuni,

Il Segretario Verbalizzante

dr. Ciola **Gianfranco**